

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6711 del 20/12/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). MODIFICA NON SOSTANZIALE. DITTA CASEIFICIO SOCIALE TRE TORRI SOC. AGR. COOP. (Imp. V. VERICA 4/6) PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). Rif. Prot. n. 1324/2018 SUAP Unione dei Comuni del Frignano. Rif. Prat. n. 26070/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6971 del 20/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

MODIFICA NON SOSTANZIALE.

DITTA CASEIFICIO SOCIALE TRE TORRI SOC. AGR. COOP. (Imp. V. VERICA 4/6) PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).

Rif. Prot. n. 1324/2018 SUAP Unione dei Comuni del Frignano.

Rif. Prat. n. 26070/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 30/12/2014 la Ditta CASEIFICIO SOCIALE TRE TORRI SOC. AGR. COOP., avente sede legale in comune di Pavullo n/F (MO), v. Verica n. 4/6, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Pavullo n/F, v. Verica n. 4/6, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 8695/9.13 in data 28/01/2015;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di lavorazione del latte per la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano ed annesso allevamento suinicolo;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, inoltre, la ditta ha dichiarato nella domanda di cui sopra, di essere esclusa dall'obbligo di presentare la Valutazione di Impatto Acustico allegando una dichiarazione del tecnico attestante condizioni di non rumorosità ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 14 aprile 2004, n. 673;

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- contributo istruttorio di Arpa Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, prot. n. 2626 del 03/03/2015, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole, con prescrizioni, prot. n. 1974 del 30/01/2015 del Comune di Pavullo nel Frignano al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale "Scarichi idrici";
- parere favorevole, con prescrizioni, prot. gen 46105 del 17/04/2015 di HERA Spa relativo allo scarico in pubblica fognatura;

A seguito della domanda di cui sopra è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione della Provincia di Modena n. 234 del 28/4/2015, comprensiva di Allegati Acqua, Effluenti Allevamento e Aria;

In data 2/9/2015 la Ditta CASEIFICIO SOCIALE TRE TORRI SOC. AGR. COOP. ha presentato al SUAP territorialmente competente la comunicazione di Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 4/9/2015 con prot. n. 80846/9.13, che prevede la modifica del solo Allegato Effluenti Allevamento (Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06), senza variazioni per gli Allegati Acqua e Aria.

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti della Provincia di Modena in data 21/09/2015 con prot. n. 84425/9.13 e in data 8/10/2015 con prot. n. 89320/9.13;

Durante l'iter autorizzatorio è stato acquisito parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Pavullo nel Frignano, prot. n. 19472 del 3/10/2015, ai fini delle emissioni in atmosfera;

A seguito di tale domanda è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione della Provincia di Modena n. 595 del 11/12/2015, comprensiva di Allegati Acqua, Effluenti Allevamento e Aria;

In data 6/8/2018, inoltre, la Ditta CASEIFICIO SOCIALE TRE TORRI SOC. AGR. COOP., ha presentato al SUAP territorialmente competente (rif. 1324/2018), successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 9/8/2018 con prot. n. 16041, la comunicazione di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Dalla documentazione presentata risulta la cessazione dell'attività di allevamento suini.

Visto quanto sopra si ritiene opportuno aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale provvedendo a:

- eliminare l'Allegato Effluenti Allevamento,
- modificare l'Allegato Aria,
- integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni,
- revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta CASEIFICIO SOCIALE TRE TORRI SOC. AGR. COOP. per l'impianto ubicato in comune di Pavullo n/F (MO), v. Verica n. 4/6, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 595 del 11/12/2015;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che **il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 28/4/2030**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni del Frignano;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Pavullo nel Frignano
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni del Frignano, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della SAC di ARPAE di Modena.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta CASEIFICIO SOCIALE TRE TORRI SOC. AGR. COOP. (Imp. V. VERICA 4/6) PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CASEIFICIO SOCIALE TRE TORRI SOC. AGR. COOP. svolgente attività di lavorazione del latte per la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano, è autorizzata per lo scarico di acque reflue industriali derivanti dagli impianti ubicati in comune di Pavullo n/F (MO), v. Verica n. 4/6, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione

Unica Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Modena n. 595 del 11/12/2015, per la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'abitazione casaro e dipendenti e della cucina dello stesso casaro sono convogliate nella pubblica fognatura esistente;
- le acque reflue derivanti da lavaggio dei pavimenti dei locali della lavorazione del latte, previo trattamento con fossa Imhoff, sono convogliate nella pubblica fognatura esistente;

- ai sensi del D.Lgs 152/2006 dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque reflue confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra, nonché le acque di condensa, sono classificabili come "acque reflue industriali";

- le acque meteoriche dei pluviali e dell'area cortiliva confluiscono anch'esse nella pubblica fognatura;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, con prescrizioni, prot. n. 1974 del 30/01/2015 del Comune di Pavullo nel Frignano al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale "Scarichi idrici";
- parere favorevole, con prescrizioni, prot. gen 46105 del 17/04/2015 di HERA Spa relativo allo scarico in pubblica fognatura;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 595 del 11/12/2015 si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta CASEIFICIO SOCIALE TRE TORRI SOC. AGR. COOP., con insediamento posto a Pavullo n/F (MO), v. Verica n. 4/6, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione latte per la produzione di formaggio, nella pubblica fognatura di via Verica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 2) il pozzetto di prelievo campioni posto immediatamente a valle della fossa Imhoff deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 3) il gestore della ditta dovrà provvedere con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 4) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;

5) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;

6) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE-SAC di MODENA, al Comune di Pavullo nel Frignano ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

7) entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere presentata a HERA Modena autodenuncia dei quantitativi idrici prelevati nel corso dell'anno precedente e delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque scaricate.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta CASEIFICIO SOCIALE TRE TORRI SOC. AGR. COOP. (Imp. V. VERICA 4/6) PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre “.....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.”

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CASEIFICIO SOCIALE TRE TORRI SOC. AGR. COOP., svolgente attività di lavorazione del latte per la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano ed annesso allevamento suinicolo, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Pavullo n/F (MO), v. Verica n. 4/6, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 595 del 11/12/2015, per la seguente configurazione:

- l'ampliamento della sala lavorazione latte;
- lo spostamento della centrale termica,
- il seguente consumo di materie prime:
 - latte 4.067,5 t/anno
 - caglio 133 kg/anno
 - sale 17 t/anno
 - acqua 1.800 mc/anno
 - olio combustibile 47,8 t/anno (S max =0,1%)
- la presenza di un allevamento di suini (accrescimento e ingrasso) connesso all'edificio con la presenza di un numero di capi inferiore a 1.000;

La Ditta CASEIFICIO SOCIALE TRE TORRI SOC. AGR. COOP., inoltre, in data 6/8/2018, ha presentato al SUAP territorialmente competente la comunicazione di Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE - SAC di Modena e assunta agli atti in data 9/8/2018 con prot. n. 16041. Dalla documentazione presentata risulta la cessazione dell'attività di allevamento suini.

Risulta pertanto, relativamente alle emissioni in atmosfera, la seguente configurazione:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivante dal punto di emissione n. 1 (generatore di vapore);
 - il seguente consumo di materie prime:
- | | | |
|---------------------|---------|----------------------|
| - latte | 6.141,6 | t/anno |
| - caglio | 184 | kg/anno |
| - sale | 28 | t/anno |
| - acqua | 1.800 | mc/anno |
| - olio combustibile | 47,8 | t/anno (S max =0,1%) |

si ritiene opportuno procedere alla modifica dell'Allegato ARIA della vigente Autorizzazione Unica Ambientale;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- contributo istruttorio di Arpa Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, prot. n. 2626 del 03/03/2015, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Pavullo nel Frignano, prot. n. 19472 del 3/10/2015;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta CASEIFICIO SOCIALE TRE TORRI SOC. AGR. COOP. con impianti ubicati nel comune di Pavullo n/F, V. Verica n. 4/6, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - GENERATORE DI VAPORE (2.100 kW ad olio combustibile)

- Medio Impianto Combustione

portata massima	1.250	Nmc/h
altezza minima del camino	11,65	m
durata	4	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	100	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1.700	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - GENERATORE DI VAPORE (2.100 kW ad olio combustibile)

- Medio Impianto Combustione

portata massima	1.250	Nmc/h
altezza minima del camino	11,65	m
durata	4	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti da rispettare dal 1/1/2030:

Polveri totali	50	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc (*)

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 350 mg/Nmc (*)

(*) i valori si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Prescrizioni

Entro il 28/2/2019 deve essere inviata ad ARPAE-SAC di Modena la tabella che si allega debitamente compilata.

Le caratteristiche del combustibile (olio combustibile fluido) devono rispettare quanto indicato nella Parte I, Sezione 1, punto 7, lettera h) dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

E' consentito l'utilizzo di combustibili liquidi con contenuto di zolfo non superiore allo 0,1% in massa.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per il punto di emissione n. 1.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.